

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo, in attuazione della delega conferita al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (e segnatamente, gli articoli 1 e 18, lettera d), reca disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

L'obiettivo perseguito risulta essere quello di un rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia all'interno dell'Unione europea: garanzia di un elevato livello di sicurezza per tutti i cittadini.

Una delle pietre angolari di tale obiettivo è il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, sancito dalle conclusioni del Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, e ribadito nel programma dell'Aia, del 4 e 5 novembre 2004, per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea.

Nel programma di misure del 29 novembre 2000, adottato ai fini dell'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, il Consiglio si è pronunciato proprio a favore della cooperazione nel settore della sospensione condizionale della pena e della liberazione condizionale.

In tale prospettiva si colloca la decisione quadro 2008/909/ GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, specificatamente concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle pene detentive o delle misure restrittive della libertà personale, che è stata attuata nell'ordinamento giuridico interno con il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161.

Ciò posto era sentita, comunque, l'esigenza di ulteriori norme comuni nel caso in cui una pena non detentiva irrogata nei confronti di una persona non avente la residenza legale e abituale nello Stato di condanna comportasse la sorveglianza di obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive o con la liberazione condizionale.

D'altronde, la Convenzione del Consiglio d'Europa, del 30 novembre 1964, per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale era stata ratificata all'epoca della decisione quadro in esame da soli dodici Stati membri, peraltro con numerose riserve.

La presente decisione quadro fornisce, pertanto, uno strumento più efficace in quanto si fonda sul principio del mutuo riconoscimento e tutti gli Stati membri sono tenuti alla sua osservanza.

La normativa europea in tal modo recepita introduce nel sistema uno strumento di cooperazione giudiziaria assai avanzato, la cui *ratio* - al pari del nuovo sistema di consegna introdotto dalla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, attuata in Italia con la legge 22 aprile 2005, n. 69 - si fonda sul presupposto che le decisioni giudiziarie adottate in uno Stato membro (di emissione) possano, a determinate condizioni, trovare riconoscimento in un altro Stato membro (di esecuzione) ed essere, per taluni effetti, equiparate alle decisioni adottate nel medesimo Stato di esecuzione.

Si tratta, dunque, di una ulteriore "concretizzazione" del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie nel settore della esecuzione delle sentenze penali (ex art. 82 T.F.U.E.).

Nella specie, lo Stato membro in cui la persona è stata condannata può trasmettere la sentenza, applicativa della sospensione condizionale della pena o di sanzioni sostitutive, ovvero la decisione di liberazione condizionale, che impone obblighi e prescrizioni, allo Stato membro in cui la predetta ha la residenza legale e abituale o in cui intenda trasferirsi ai fini del relativo riconoscimento e del trasferimento della sorveglianza delle misure ivi contenute.

Lo scopo perseguito, tramite una soluzione concordata fra gli Stati membri e in un'ottica di reciproca fiducia, non risulta essere soltanto quello di favorire il reinserimento e la riabilitazione sociale della persona condannata, consentendole di mantenere i legami familiari, linguistici e culturali, ma anche di migliorare il controllo del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni (a titolo esemplificativo, l'obbligo di comunicare i cambiamenti di residenza o di lavoro; il divieto di frequentare determinati locali o zone; l'obbligo di risarcire i danni causati dal reato) impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale al fine di impedire la recidiva, tenendo così in debita considerazione la protezione delle vittime e della collettività in generale.

Da tempo, infatti, nell'ambito dell'Unione europea è avvertita tale esigenza posto che, in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia l'assenza della possibilità di un trasferimento della sorveglianza comporta evidentemente un *vulnus* alla libera circolazione delle persone, con pregiudizio dei diritti e degli interessi dei singoli nonché della stessa collettività. Basti pensare, a titolo esemplificativo, lo si ribadisce, all'interesse del singolo, anche per fini di reinserimento sociale, a mantenere legami familiari o a preservare occasioni lavorative o di studio e, contestualmente, alla difficoltà di espletare l'attività di sorveglianza di obblighi e prescrizioni impartiti da parte dei singoli Stati membri di condanna nel caso di una pena non detentiva irrogata nei confronti di una persona ivi non avente la residenza legale e abituale.

Lo schema di decreto legislativo si suddivide in 4 Capi e si compone di 18 articoli.

**L'articolo 1** rende note le disposizioni di principio e l'ambito di applicazione.

**L'articolo 2** si occupa delle definizioni.

**L'articolo 3** individua le autorità competenti per il perseguimento delle finalità della presente decisione quadro: il Ministero della giustizia e l'autorità giudiziaria.

Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle sentenze e decisioni e del certificato di cui all'allegato I al presente decreto, nonché della corrispondenza ufficiale ad essi relativa. Cura, altresì, la trasmissione e la ricezione relativa a ogni altra richiesta, che non debba essere soddisfatta direttamente dall'autorità giudiziaria competente.

Nei limiti indicati dal presente decreto, è consentita la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie. In tale caso, l'autorità giudiziaria italiana competente informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di una sentenza di condanna o di una decisione di liberazione condizionale.

**L'articolo 4**, al cui contenuto dettagliatamente si rimanda, elenca obblighi e prescrizioni che possono essere impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale.

**L'articolo 5**, in tema di trasmissione all'estero della sentenza ovvero della decisione di liberazione condizionale all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede legalmente e abitualmente o in cui intenda ritornare la persona condannata, prevede che quest'ultima sia disposta, alle condizioni di cui all'articolo 6, dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale ossia il giudice dell'esecuzione.

**L'articolo 6** contempla le condizioni di trasmissione prevedendo come la trasmissione all'estero debba essere evidentemente disposta immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti siano da adempiersi e

osservarsi per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, diversamente vanificandosi la portata dell'intervento normativo.

Il pubblico ministero dispone la trasmissione, corredata del certificato di cui all'allegato I al presente decreto (contenente gli elementi essenziali del provvedimento giudiziario da eseguirsi), all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione tenendo conto che essa ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione della persona condannata o di rafforzare la protezione delle vittime o della collettività.

La trasmissione per l'esecuzione all'autorità competente di uno Stato diverso da quello della residenza legale e abituale del condannato è preceduta dalla verifica del consenso di tale autorità.

La trasmissione viene disposta in favore di un solo Stato di esecuzione per volta.

Quando è ignota l'autorità competente dello Stato di esecuzione l'autorità giudiziaria procedente compie tutti gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.

**L'articolo 7** disciplina l'iter procedimentale.

Il provvedimento con cui è disposta la trasmissione all'estero è inviato, unitamente alla sentenza o alla decisione di liberazione condizionale e al certificato di cui all'allegato I al presente decreto debitamente compilato, al Ministero della giustizia che provvede all'invio, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, all'autorità competente dello Stato di esecuzione, previa traduzione del testo del certificato nella lingua di detto Stato.

Se la traduzione del certificato non è necessaria o se a questa provvede l'autorità giudiziaria, il provvedimento può essere inviato direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione; in tale caso, esso è altresì comunicato, per conoscenza, al Ministero della giustizia. La sentenza o la decisione di liberazione condizionale e il certificato sono trasmessi in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne faccia richiesta.

Il pubblico ministero ritira il certificato, purché non abbia avuto inizio l'esecuzione all'estero, quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione, a tal fine richiesta, comunica che la legislazione di quello Stato prevede, in riferimento al reato per cui è intervenuta condanna e per il caso di violazione degli obblighi e prescrizioni oggetto di esecuzione, l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale della durata superiore a quella prevista dalla legislazione interna. Allo stesso modo, e sempre che l'esecuzione non abbia avuto inizio, può provvedere quando riceve comunicazione che l'autorità dello Stato di esecuzione ha assunto la decisione di adattare le misure di sospensione condizionale secondo la legislazione di quello Stato.

Del ritiro del certificato è data comunicazione all'interessato, al Ministero della giustizia, se questi ha prima provveduto a curare la trasmissione, e all'autorità competente dello Stato di esecuzione, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata, tempestivamente e comunque nei dieci giorni dalla decisione.

**L'articolo 8** si occupa degli effetti del riconoscimento prescrivendo che, quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione informa dell'avvenuto riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale l'autorità giudiziaria italiana non è più tenuta alla adozione dei provvedimenti necessari alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartiti, salvo nei casi di ritiro del certificato di cui all'allegato I al presente decreto ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

L'autorità giudiziaria italiana riassume l'esercizio del potere di sorveglianza in conseguenza della comunicazione, ad opera dell'autorità competente dello Stato di esecuzione, della cessazione della propria competenza per l'esecuzione, in ragione del fatto che la persona condannata si è sottratta all'esecuzione o non ha più in quello Stato la residenza e la dimora abituale. Può, inoltre, riassumere la competenza quando tiene conto, ai fini della decisione da assumere, della durata e del grado di osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impartiti durante il periodo in cui la persona condannata è stata sorvegliata all'estero.

**L'articolo 9**, nell'ambito della disciplina sulla trasmissione dall'estero, stabilisce che la competenza a decidere sul riconoscimento e sul trasferimento della sorveglianza appartiene alla corte di appello nel cui distretto la persona condannata ha la residenza legale e abituale nel momento in cui il provvedimento è trasmesso all'autorità giudiziaria, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà personale o ivi ha manifestato la volontà di trasferire la sua residenza legale e abituale.

Quando la corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti alla corte di appello competente, dandone tempestiva informazione, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorità competente dello Stato di emissione.

**L'articolo 10** si occupa delle condizioni che fungono da presupposti per il riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale:

a) la persona condannata deve avere la residenza legale e abituale nel territorio dello Stato o manifestato la volontà di ivi recarsi;

b) il fatto per il quale la persona è stata condannata deve essere previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo quanto previsto in tema di deroghe alla doppia punibilità;

c) la durata e la natura degli obblighi e delle prescrizioni impartiti devono essere compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di un adattamento.

In proposito, se la natura o la durata degli obblighi e delle prescrizioni impartiti ovvero la durata della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive o della liberazione condizionale sono incompatibili con la disciplina prevista dall'ordinamento italiano per reati simili, la corte di appello procede ad adeguarle, con le minime deroghe necessarie rispetto a quanto previsto dallo Stato di emissione. In ogni caso l'adeguamento non può comportare una maggiore onerosità o durata degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti. Se la durata degli obblighi e delle prescrizioni ovvero la durata della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive o della liberazione condizionale supera il massimo previsto dalla legislazione italiana, l'adattamento deve essere operato con riferimento al limite massimo previsto per reati equivalenti.

**L'articolo 11** contiene le deroghe alla doppia punibilità con un meccanismo analogo a quello già sperimentato con la legge 22 aprile 2005, n. 69, sul mandato di arresto europeo. Si procede, infatti, al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale è chiesta la trasmissione è punito nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni di reclusione e si riferisce a una delle fattispecie di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69. In tale caso, la corte di appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali è richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.

**L'articolo 12** regola il procedimento disponendo, innanzitutto, che spetta alla corte di appello competente ai sensi dell'articolo 9 la ricezione delle richieste di riconoscimento di una sentenza o di una decisione di liberazione condizionale proposte dall'autorità competente di altro Stato membro.

La corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, può richiedere all'autorità competente dello Stato di emissione l'invio di un nuovo certificato di cui all'allegato I al presente decreto, fissando a tal fine un termine congruo, in caso di incompletezza del certificato trasmesso, di sua manifesta difformità rispetto alla sentenza ovvero alla decisione di liberazione condizionale o comunque di insufficienza del contenuto ai fini della decisione sul riconoscimento. Il termine per la decisione resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato.

Il procedimento si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La decisione sul riconoscimento e sul trasferimento della sorveglianza è emessa entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e degli atti ad essa allegati. Se, per circostanze eccezionali, non è possibile rispettare il termine per la decisione, il presidente della corte informa dei motivi, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione. In questo caso il termine è prorogato di venti giorni.

La decisione di riconoscimento emessa dalla corte di appello è trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale.

Contro la decisione della corte di appello il procuratore generale, la persona condannata e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Dell'avvenuta proposizione del ricorso, che non può avere ad oggetto le ragioni poste a fondamento della sentenza di condanna o della decisione di liberazione condizionale, il presidente della corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione.

La corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. Copia del provvedimento è trasmessa al Ministro della giustizia che provvede a informare le competenti autorità dello Stato di emissione.

In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento è prorogato di trenta giorni.

**L'articolo 13** disciplina i motivi di rifiuto del riconoscimento prevedendo, conformemente al decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, che la corte di appello debba rifiutare il riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale nei seguenti casi:

- a) se non sussiste una o più delle condizioni poste a suo fondamento;
- b) se il certificato di cui all'allegato I al presente decreto è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza o alla decisione di liberazione condizionale e non è stato completato o corretto entro il termine fissato;
- c) se risulta che la persona condannata è stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- d) se la pena è prescritta secondo la legge italiana e sussiste la giurisdizione italiana;
- e) se sussiste una causa di immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione;
- f) se la pena è stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per l'età, secondo la legge italiana;
- g) se, alla data di ricezione della sentenza o della decisione di liberazione condizionale da parte del Ministero della giustizia, gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo inferiore a sei mesi;
- h) se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la sentenza, a meno che il certificato attesti:
  - 1) che, a tempo debito, è stato citato personalmente e, come tale, informato della data e del luogo fissati per il processo o che è ne stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, in modo da stabilirsi inequivocabilmente che ne era al corrente, nonché che è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero
  - 2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, ha conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, da cui in effetti è stato assistito in giudizio; ovvero
  - 3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello, ha dichiarato

espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito (tale lettera è frutto di una modifica apportata alla presente decisione quadro, e pertanto anche alla corrispondente parte dell'allegato certificato, dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 volta a rafforzare i diritti processuali delle persone e promuovere l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo);

i) se la sentenza o la decisione di liberazione condizionale comprende una misura di trattamento medico o psichiatrico incompatibile con il sistema penitenziario o sanitario dello Stato, salvi casi di adeguamento;

l) se la sentenza si riferisce a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all'interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato.

Nei casi di cui alle lettere a), b), c), g), h), i) ed l), la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e il trasferimento della sorveglianza, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione.

Nei casi precedenti, e particolarmente in relazione alle lettere a) ed l), la corte di appello può decidere, d'accordo con l'autorità competente dello Stato di emissione, di sorvegliare gli obblighi e le prescrizioni imposti con la sentenza o la decisione di liberazione condizionale senza assumere la competenza di adottare decisioni di modifica o revoca ovvero di imposizione di misure restrittive della libertà personale.

**L'articolo 14** regola gli effetti del riconoscimento prescrivendo, *in primis*, che quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la sorveglianza è disciplinata secondo la legge italiana, applicandosi, altresì le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia.

Alla sorveglianza è deputato il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.

La corte di appello è competente per le decisioni connesse alla sospensione condizionale della pena, alla liberazione condizionale e alle sanzioni sostitutive, in particolare in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti o qualora venga commesso un nuovo reato dalla persona condannata.

**L'articolo 15** riguarda i casi di cessazione della competenza, individuandoli nelle ipotesi in cui la persona condannata si sottragga alla giustizia o non abbia più la residenza e la dimora abituale nello Stato italiano oppure qualora sia in corso un nuovo procedimento penale contro la persona condannata e lo Stato di emissione ne faccia richiesta.

**L'articolo 16** disciplina le spese prescrivendo che sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti con la sentenza o la decisione di liberazione condizionale.

**L'articolo 17** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

**L'articolo 18** stabilisce che, per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.